

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Gemina S.p.A. sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 1 marzo 2012 in prima convocazione e per il 2 marzo 2012, in seconda convocazione.

Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 73 e dell'allegato 3A, Schema 4 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "RE" o "Regolamento Emittenti"), illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea dei soci di Gemina S.p.A. ("Gemina" o la "Società") convocata in prima convocazione per il giorno 1 marzo 2012, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 marzo 2012, in relazione al seguente punto all'ordine del giorno:

"3. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea dei soci del 19 aprile 2011; delibere inerenti e conseguenti".

* * *

In merito al suddetto punto all'ordine del giorno, Vi proponiamo di deliberare, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile e dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (il "TUF") - previa revoca della deliberazione assunta il 19 aprile 2011 - l'autorizzazione ad acquistare massime n. 120.000.000 (centoventimilioni) azioni ordinarie Gemina, e comunque entro i limiti di legge (cfr. paragrafo 4), da determinarsi anche in funzione delle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e del capitale sociale esistente al momento di ogni acquisto.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

L'autorizzazione all'acquisto sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, anche in funzione di riproposizione di quella già concessa e oggetto di revoca, è motivata dall'opportunità di dotare la Società, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di un valido strumento che permetta alla stessa di perseguire le finalità di seguito illustrate:

- (i) operare sul mercato a sostegno della liquidità del titolo e in funzione di stabilizzazione del corso del titolo Gemina, in presenza di oscillazioni delle quotazioni che riflettano andamenti anomali del titolo stesso, anche legati a un eccesso di volatilità, o di scarsa liquidità degli scambi, ovvero a collocamenti sul mercato di azioni da parte di azionisti aventi l'effetto di incidere sul corso del titolo Gemina o, più in generale, a contingenti situazioni di mercato;
- (ii) consentire l'utilizzazione delle azioni proprie per operazioni di alienazione,

permuta o conferimento o anche al servizio di operazioni di carattere straordinario sul capitale od operazioni di finanziamento o incentivazione che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (ad esempio, al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni convertibili, *bond* o *warrant*, piani di *stock option*, *stock grant* e di incentivazione a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del gruppo).

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie, anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La Società ha emesso azioni ordinarie e di risparmio, aventi un valore nominale pari ad Euro 1,00 cadauna. Al riguardo si precisa che tra le proposte sottoposte contestualmente a quella oggetto della presente relazione all'Assemblea in sede straordinaria vi è l'eliminazione del valore nominale di dette azioni.

Il Consiglio di Amministrazione richiede all'Assemblea l'autorizzazione ad un piano di acquisto e alienazione, in una o più volte, di azioni ordinarie della Società sino a concorrenza del numero massimo consentito dalla legge, da determinarsi anche in funzione delle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e del capitale sociale esistente (anche per effetto di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione) al momento di ogni acquisto.

3. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione per l'acquisto viene richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, secondo comma, del Codice Civile, pari a 18 mesi decorrente dalla data dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea.

L'autorizzazione alla disposizione (inclusa, a mero titolo esemplificativo, l'alienazione) delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali.

4. Indicazioni relative al rispetto delle disposizioni previste dall'art. 2357, primo e terzo comma, del Codice Civile

Con riferimento al limite massimo di spesa che dovrà essere osservato nell'eseguire gli acquisti, si ricorda che ai sensi dell'art. 2357, primo comma, del Codice Civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio dell'esercizio regolarmente approvato, dovendosi inoltre considerare anche gli eventuali vincoli di indisponibilità insorti successivamente.

Il Consiglio è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357, primo comma, del Codice Civile all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisizione autorizzata.

Tale verifica deve essere eseguita anche tenendo conto delle azioni proprie eventualmente già possedute dalla Società, anche attraverso società controllate.

Alla data di stesura della presente relazione, Gemina non possiede azioni proprie; nessun ulteriore possesso di azioni di Gemina è rinvenibile attraverso società controllate.

In ogni caso, il limite massimo entro il quale la Società, in forza dell'autorizzazione dell'Assemblea, può acquistare azioni proprie è attualmente fissato dall'art. 2357, comma 3, cod. civ., ai sensi del quale il valore nominale delle azioni proprie non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate (si veda anche il paragrafo 2).

A fronte dell'esercizio dell'autorizzazione richiesta e di conseguente acquisto di azioni proprie, la Società dovrà costituire una riserva indisponibile, denominata "riserva per azioni proprie in portafoglio", dell'importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un corrispondente importo dalle poste disponibili sopra indicate.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo.

Il Consiglio di Amministrazione propone che, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi e i piani di investimento della Società, il corrispettivo d'acquisto per azione sia fissato in un ammontare non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo di riferimento delle azioni Gemina registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente e che comunque gli acquisti dovranno intervenire con le modalità, i termini e i requisiti, anche difformi da quanto previsto al successivo paragrafo 6, purché conformi alla prassi di mercato ammessa e in ossequio alle disposizioni regolamentari di volta in volta in vigore emanate da Consob.

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione (inclusa, a mero titolo esemplificativo, l'alienazione) delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea conferisca al Consiglio il potere di determinare, di volta in volta, ogni condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, in ogni caso con le modalità, i termini e i requisiti conformi alla prassi di mercato ammessa e in ossequio alle disposizioni regolamentari di volta in volta in vigore emanate da Consob.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati

Le operazioni d'acquisto saranno effettuate sui mercati regolamentati, in una o più volte, anche mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari derivati sul titolo Gemina, in conformità ad ogni applicabile disciplina di legge, con le modalità previste dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e in osservanza dell'art. 144-*bis* RE e di ogni disciplina regolamentare di volta in volta applicabile.

L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'art. 132, comma 3, del TUF o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Gli atti di disposizione (inclusa, a mero titolo esemplificativo, l'alienazione) potranno essere effettuati anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti e/o ai dipendenti, collaboratori o amministratori della Società o di società da essa controllate nell'ambito di piani di *stock option*, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti

industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *warrant*, ecc.) ovvero di piani di assegnazione di azioni a dipendenti, collaboratori e/o amministratori.

7. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate

Si conferma che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale della Società.

8. Proposta di deliberazione

Ove siate d'accordo con la proposta come sopra formulata, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

" L'Assemblea Ordinaria di Gemina S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e in attuazione della proposta presentata mediante la stessa, da intendersi comunque qui richiamata,

delibera

- (i) previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 19 aprile 2011, di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e segg. del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, l'acquisto sul mercato, entro i prossimi 18 mesi, anche in più riprese ed in ogni momento, nonché mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari derivati sul titolo Gemina, di azioni proprie ordinarie, fino a massime n. 120.000.000 (centoventimilioni) , e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) di autorizzare, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi e i piani di investimento della Società, l'acquisto in parola, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo di riferimento delle azioni Gemina registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella giornata di borsa precedente e comunque con le modalità, i termini e i requisiti, anche difformi da quanto precede, ma conformi alla prassi di mercato ammessa e in ossequio alle disposizioni regolamentari di volta in volta in vigore emanate da Consob, costituendo ed adeguando di volta in volta in conformità all'art. 2357-ter del Codice Civile una riserva indisponibile, denominata "riserva per azioni proprie in portafoglio", dell'importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un corrispondente importo dalla poste disponibili utilizzate per dar corso all'acquisto;*
- (iii) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il compimento di atti di disposizione (inclusa, a mero titolo indicativo, l'alienazione), in una o più volte, di tutte le azioni proprie in portafoglio, anche prima del completamento degli acquisti nell'importo massimo autorizzato con la presente deliberazione, di tutti o di parte dei titoli acquistati ai sensi della presente delibera, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*
 - le azioni potranno essere alienate in qualsiasi momento, senza limiti temporali;*
 - le operazioni di disposizione potranno avvenire anche mediante operazioni di permuta e di conferimento, o anche al servizio di operazioni di carattere straordinario sul capitale od operazioni di finanziamento o incentivazione che implichino l'assegnazione*

- *o disposizione di azioni proprie (ad esempio, al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, prestiti obbligazionari convertibili, bond o warrant, piani di stock option, stock grant e di incentivazione a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del gruppo) in ogni caso anche oltre il termine di validità della presente autorizzazione, comunque con le modalità, i termini e i requisiti conformi alla prassi di mercato ammessa e in ossequio alle disposizioni regolamentari di volta in volta in vigore emanate da Consob;*
- (iv) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire i criteri di determinazione di volta in volta del prezzo di disposizione e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto da impiegare, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione in questione e al migliore interesse della Società. In caso di disposizione di tutte o di parte delle azioni proprie acquistate e/o possedute, la riserva indisponibile denominata "riserva per azioni proprie in portafoglio" confluirà, in tutto o in parte nella "riserva sovrapprezzo azioni";*
- (v) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti".*

Fiumicino, 19 gennaio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Fabrizio Palenzona